

Proroga dei termini a fini conciliativi, ammissibilità e casi pratici

Distinzione tra termini (processuali) legali e termini giudiziali. I termini legali si distinguono in acceleratori e dilatori. I termini acceleratori possono essere perentori o ordinatori. Qual è la differenza? Al termine perentorio è collegata una decadenza, una preclusione (Chiovenda: perdita, estinzione o consumazione di una facoltà processuale). I termini ordinatori violati, dove non prorogati, secondo una parte della dottrina comportano decadenza, secondo altri sanzioni diverse (maggior carico di spese, concessione di un termine per controdedurre), da valutare caso per caso con riferimento alla natura del termine e alla situazione processuale che si è determinata con la scadenza dello stesso. Redenti: termine canzonatorio, nessuna conseguenza. Giurisprudenza: cassazione 4448/2013; 27086/2011; 11992/2010: decadenza se non prorogato; per la validità dell'atto: 1064/2005; 420/98; 12722/97.

Secondo la giurisprudenza sono assimilabili, il termine ordinatorio si distingue da quello perentorio solo per la sua prorogabilità, che però deve avere luogo necessariamente prima della sua scadenza (23227/2010; sezione unite 20604/2008).

I termini perentori infatti non sono prorogabili: articolo 153, fatta salva solo la rimessione in termini. Articolo 154: il giudice prima della scadenza può abbreviare o prorogare anche d'ufficio il termine che non sia stabilito pena di decadenza (cioè ordinatorio). La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Tutta questa disciplina riguarda soltanto le parti, non il giudice e i suoi ausiliari. In dottrina si ritiene che i termini a carico di questi soggetti siano ordinatori, con la conseguenza per cui la loro inosservanza non determina conseguenze negative sul processo e, in particolare, non preclude il compimento tardivo dell'atto; anche se, in verità, ci sono casi eccezionali in cui questo accade: rilievo entro la prima udienza di competenza, connessione, mediazione, mancato esperimento del ricorso amministrativo nella causa previdenziale, negoziazione assistita. In linea generale, però, soltanto conseguenze sul piano disciplinare.

Per il c.t.u. per c'è una disciplina particolare:

Articolo 195, comma 3, c.p.c.: termini ordinatori; il c.t.u. non può modificare il termine per la trasmissione delle osservazioni di parte; non è tenuto, come il giudice, ad esaminare le osservazioni trasmesse tardivamente (così in dottrina), producendosi un effetto preclusivo quando il termine non sia prorogato ex articolo 154 prima della scadenza. La decadenza non è concepibile per il c.t.u., che potrà comunque procedere nel lavoro anche dopo la scadenza del termine.

Il mancato rispetto del termine ingiustificato può essere considerato giusto motivo per la sostituzione ai sensi dell'articolo 196 e comunque comporta la riduzione del compenso ai sensi dell'articolo 52 DPR 115-02 (inoltre: sanzioni disciplinari, responsabilità per i danni; responsabilità penale per il mancato deposito della relazione equiparabile al rifiuto ingiustificato di adempiere l'incarico: quindi reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, dubbia configurabilità di omissione o rifiuto atti di ufficio). Peraltro l'inerzia o la renitenza delle parti possono costituire giusta causa di ritardo di deposito ma devono essere prontamente segnalate al giudice contestualmente alla richiesta di proroga (così in dottrina).

Articolo 52, comma 2, d.p.r. 115/2002: specifiche conseguenze in caso di violazione del termine ordinatorio da parte del c.t.u. senza proroga.

Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

Per quanto riguarda la diminuzione degli onorari, essa ricorre nell'ipotesi in cui l'ausiliario abbia depositato il suo elaborato peritale successivamente al termine stabilito dal giudice nell'udienza di conferimento d'incarico o in una successiva ordinanza. Ciò, naturalmente, sempre ch  l'ausiliario non abbia provveduto a richiedere giusta istanza di proroga del termine di deposito della relazione prima della scadenza del termine stabilito ed il giudice l'abbia accolta.

È importante sottolineare che, per la validità del provvedimento di proroga (e di abbreviazione) del termine ordinatorio, l'antiorità della scadenza va riferita all'istanza di parte e non al provvedimento del giudice (cassazione 1240/95; 499/61; 3249/56). La motivazione della proroga pu  essere anche implicita (cassazione 6239/1983). Potere discrezionale del giudice, di regola sono irrilevanti i motivi per cui viene esercitato il potere (8453/96): l'ulteriore proroga, invece,   subordinata a motivi particolarmente gravi che devono essere indicati in motivazione (10174/98).

Quindi, visto che l'articolo 194, comma 1, c.p.c. non prevede che rientrino normalmente tra i poteri del c.t.u. anche quelli conciliativi, **  consigliabile per il giudice, quando la controversia lo consente, inserire una clausola del tipo "con espresso invito ad adoperarsi per la composizione bonaria della vertenza"**. Questo infatti consente di evitare la configurabilit  di una consulenza "eccedente i limiti del mandato" (con conseguenti problemi di utilizzabilit : prova atipica) e, al tempo stesso, di concedere automaticamente la prima proroga e, se del caso, anche una proroga successiva, ma in questo caso   necessario che il c.t.u. fornisca elementi specifici al giudice.

Possibilit  di procrastinare la consulenza per ragioni conciliative, ad esempio con il c.t.u. che sovrintende all'esecuzione di lavori? Possibile, ma bisogna fare i conti con la ragionevole durata del processo.

Legge 89-01 in relazione al processo di cognizione, si considera ragionevole il termine che non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimit . Quanto al procedimento di esecuzione forzata, cui deve ritenersi assimilabile il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, la durata   fissata in tre anni, ovvero in sei nell'ipotesi di procedimento concorsuale.

Nel senso che, ai fini dell'applicabilit  dell'istituto dell'equa riparazione di cui alla c.d. legge Pinto, la durata ragionevole di un procedimento di esecuzione di sfratto per morosit  relativo a un immobile abitativo pu  valutarsi in mesi otto, v. App. Genova 14 giugno 2006; con riferimento, invece, all'esecuzione di un provvedimento di rilascio per finita locazione, cfr. App. Trento 15 marzo 2005, nel senso che pu  considerarsi ragionevole un tempo di circa un anno, tenuto conto della necessit  di contemperare le contrapposte esigenze di proprietario e conduttore.

L'art. 2, comma 2-bis della Legge Pinto specifica che il giudice, al fine di accertare la violazione,   tenuto ad esaminare alcuni particolari elementi:

- la **complessità del caso**;

- l'**oggetto del procedimento**, ossia il criterio della c.d. rilevanza della posta in gioco;

il **comportamento del giudice nonché quello di ogni altro soggetto** chiamato a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, quindi anche del CTU! Secondo la dottrina il CTU non può essere convenuto in giudizio per l'irragionevole durata del processo, ma può essere destinatario della rivalsa da parte dello Stato se l'irragionevole durata è a lui imputabile (così Rossetti). Dando uno sguardo veloce alla giurisprudenza di legittimità, emerge come in una molteplicità di casi i giudici abbiano valutato l'eccessiva durata del processo dando rilievo, ad esempio, a ripetuti e non motivati rinvii delle udienze di trattazione e dell'udienza collegiale disposti a volte per periodi superiori ad un anno;

- **Comportamento delle parti**: in ordine a tale criterio, va detto che, sulla scorta di quanto precisato dalla Corte europea di Strasburgo, la condotta del ricorrente e delle parti in generale deve essere inevitabilmente valutata alla luce del principio di difesa nel senso che nessun addebito potrà essere mosso alle parti che si siano avvalse di tutti gli strumenti previsti dalla legge al fine di esercitare tale diritto. Ciò che, al contrario, diviene addebitabile è evidentemente un eccessivo abuso degli strumenti previsti dal legislatore a garanzia del predetto diritto nonché un loro impiego con finalità prettamente dilatorie: richieste di rinvii, che se da un lato ovviamente rappresentano attività idonee ad allungare eccessivamente i tempi del processo, dall'altro costituiscono altresì manifestazione del diritto di difesa e quindi in tale caso non possono ovviamente essere ritenute contrarie al dovere di diligenza.

L'art. 2, comma 2-quinquies, l. 89/2001 individua determinate ipotesi che, laddove dovessero concretamente verificarsi, fungono da impedimento all'inverarsi del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale o non, trattandosi di atteggiamenti processuali reputati contrari al principio della ragionevole durata. In particolare, con riferimento ai giudizi civili: tra l'altro, per quel che qui rileva: - nel caso di condanna alle spese a norma dell'art. 91, 1° comma, secondo periodo, c.p.c., ossia quando, rifiutata nel corso del processo una proposta conciliativa, la parte, benché vittoriosa, sia stata condannata al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta; infine, in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilatazione della durata del processo.

Conclusione: la proroga a fini conciliativi non corre il rischio di incorrere nella scure della legge Pinto se la controversia è complessa, la posta in gioco è alta, il giudice impedisce che le parti (ed eventualmente anche il c.t.u.!) adottino tattiche dilatorie; comunque sia, la parte che abbia rifiutato ingiustificatamente la proposta conciliativa del c.t.u. non potrà mai dolersi della lunga durata del procedimento.

Esperienze personali: grazie proprio al criterio del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, che ora è codificato dall'articolo 91, comma 1, c.p.c., è raro che il tentativo di conciliazione sia utilizzato come espediente per allungare i tempi processuali. Anzi, la formulazione di una proposta da parte del c.t.u. può essere un utile strumento per contenere i tempi, perché se la parte rifiuta senza giustificato motivo ne pagherà le conseguenze. Principio di causalità o causazione della lite, di cui parlerò dopo.

Se la conciliazione riesce, nell'ambito del 696 bis (vedi comma 3) vi è la possibilità di attribuire con decreto efficacia di titolo esecutivo al verbale. Secondo l'opinione dottrinale non è prevista l'istanza di parte, il giudice pur sempre esercitare un controllo.

In analogia con quanto sostiene la dottrina per verbale di conciliazione in generale, il giudice può rifiutarsi quando il diritto è indisponibile oppure la conciliazione è contraria alle regole dell'ordine pubblico e del buon costume. Certamente va fatto un controllo estrinseco: verifica di regolarità, che riguarda sottoscrizione delle parti e del c.t.u.

Poi c'è l'articolo 199, comma 2, c.p.c.

Al di fuori di queste ipotesi, come dicevo, il c.t.u. non è tenuto a tentare la conciliazione delle parti; se questa avviene, la convenzione può costituire, se verbalizzata in assenza del giudice, una transazione che determina la cessazione della materia del contendere (13578/2008; 909/81; 4106/78). Il c.t.u. non ha poteri di autenticazione, quindi si tratta di scrittura privata non autenticata (dottrina).

Se poi al di fuori delle ipotesi previste dalla legge il giudice attribuisce efficacia esecutiva al verbale di conciliazione redatto dal c.t.u. fuori udienza, egli compie un atto abnorme, suscettibile di ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., in quanto incide sui diritti sostanziale delle parti e ha effetto decisorio (10162/93; 2978/91; 6204/90), salvo che la parte interessata abbia fatto acquiescenza, dando spontanea esecuzione al verbale di conciliazione e non impugnando l'ordinanza con cui il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento (10162/93). In ogni caso non ha efficacia vincolante per il giudice l'accordo raggiunto dal c.t.u. e dai consulenti di parte (1438/70; 144/69).

Parcella del c.t.u. conciliatore, riferimenti normativi e casi pratici

Mi ricollego a quanto ho detto sopra, in linea di principio l'attività conciliativa non è compresa nell'oggetto dell'incarico, quindi come si fa a remunerarla?

Passo indietro. Breve quadro normativo: La materia della liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato è attualmente disciplinata dal Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR. n. 115/2002) che ha sostituito, abrogandola (salvo che per il disposto dell'art 4 in materia di vacanze, ancora in vigore), la precedente normativa, costituita dalla legge n. 319/1980.

La norma cardine è costituita dall'art 49, secondo cui agli ausiliari spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Ai fini della presente trattazione vengono in rilievo soprattutto gli articoli 11 e 12 del Dm 30 maggio 2012.

ART. 11 perizia in materia di costruzioni edilizie, impianti elettrici industriali, e di varia natura, ferrovie, strade, canali, opere idrauliche, acquedotti, fogne, manufatti isolati o strutture speciali: spetta onorario a percentuale per scaglioni sull'ammontare fino a non oltre Euro 516.456,90; compenso minimo: Euro 145,12. Cass. civ., sez. II, 10-04-1999, n. 3509: l'art. 11 si applica pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal CTU nella sua richiesta di liquidazione. *"Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in*

termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico di ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio. Essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica" (Cass. Sez. II 19 marzo 2007, n. 6414).

Attenzione, però: "Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie, incaricato di espletare un accertamento di natura contabile in una procedura fallimentare circa gli interessi relativi ad un mutuo bancario) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica" (Cass. civ. Sez. II, 04/11/2011, n. 22959)

Attività comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 11: in materia di appalto, indagine non limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma estesa ad altri tipi di accertamenti, come quello avente ad oggetto l'accertamento delle somme dovute a seguito dell'opposizione delle riserve iscritte in contabilità (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20235 del 18/09/2009). Attività escluse, in quanto riconducibili all'art. 12 quale norma speciale: determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9849 del 24/04/2010); accertamento della effettiva realizzazione, all'interno di uno stabilimento industriale, delle opere per le quali era stato concesso un finanziamento statale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21245 del 05/10/2009); determinazione del costo delle opere eseguite a completamento di un appalto, da effettuarsi tenuto conto degli anni di cantiere e degli oneri accessori, oltre che delle fatture prodotte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4655 del 02/03/2006).

ART. 12 perizia in materia di rispondenza tecnica a progetto o contratto, misura e contabilità lavori, revisione prezzi: spetta un onorario variabile da Euro 145,12 ad Euro 970,42; stesso criterio per *rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, misurazione di fondi rustici, rilievi di strade e fabbricati*. Attività comprese: determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9849 del 24/04/2010); accertamento della effettiva realizzazione, all'interno di uno stabilimento industriale, delle opere per le quali era stato concesso un finanziamento statale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21245 del 05/10/2009); determinazione del costo delle opere eseguite a completamento di un appalto, da effettuarsi tenuto conto degli anni di cantiere e degli oneri accessori, oltre che delle fatture prodotte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4655 del 02/03/2006). Attività escluse, in quanto riconducibili all'art. 11 quale norma generale: in materia di appalto, indagine non limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma estesa ad altri tipi di accertamenti, come quello avente ad oggetto l'accertamento delle somme dovute a seguito dell'opposizione delle riserve iscritte in contabilità (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20235 del 18/09/2009).

Cosa succede in caso di "incarico complesso"? Quando la richiesta di liquidazione comprenda prestazioni contemplate in tabelle diverse, che abbiano ciascuna una propria autonomia, potrà procedersi a distinte liquidazioni, mentre qualora, per lo svolgimento della prestazione demandata al ctu - riconducibile ad una

distinta previsione tabellare - sia necessario compiere attività riconducibili ad altre voci di tabella, occorrerà procedere alla liquidazione sulla base della prestazione principale e prevalente.

Quindi: se l'attività del c.t.u. si estrinseca anche (ma non solo) in un'attività conciliativa, è possibile liquidare sulla base delle vacanze? Sì, lo si desume da questo principio affermato dalla Cassazione: *"In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacanze, che ha carattere residuale ed è, quindi, applicabile, ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria, in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività, che, rispetto alla valutazione dell'immobile rappresenta un QUID PLURIS non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente così da non essere inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli immobili per scaglioni"* (Cass. Sez. I, 23 settembre 1994, n. 7837).

Importante è anche l'art. 29: principio di **ONNICOMPRESIVITA'** dei compensi, che abbracciano la relazione e la partecipazione alle udienze, nonché "ogni altra attività concernente i quesiti"; corollario: non spetta un compenso aggiuntivo per i chiarimenti (Cass. civ., sez. III, 02-03-2006, n. 4655).

Altra questione di grande rilevanza pratica: AUSILIARI E RIMBORSO SPESE

Il compenso dell'ausiliario esperto deve essere riferito alle tariffe giudiziarie.

"In tema di liquidazione dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d'ufficio, gli articoli 49 e 56 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'art. 7 della l. 8 luglio 1980, n. 319, hanno mantenuto la distinzione tra le spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento dell'incarico, il cui rimborso è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e le spese per le attività strumentali, svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di "munus publicum" che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente" (Cass. civ. Sez. II Sent., 11/06/2008, n. 15535). I compensi per i prestatori d'opera, c.d. ausiliari esperti del consulente tecnico, debbono essere calcolati con riferimento all'art. 50, d.P.R. 115/2002 e non a tariffa di mercato. Lo si desume dall'art. 56, terzo comma del d.P.R.115/2002.

Al pagamento dell'ausiliario del CTU sono tenuti quest'ultimo e tutte le parti del giudizio.

"Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio si sia avvalso, previamente autorizzato dal giudice, dell'opera di un ausiliario e la somma a questi dovuta per l'opera prestata non sia stata liquidata nel corso del processo, se l'ausiliario, successivamente alla definizione del giudizio, agisca per ottenere la corresponsione del compenso, sono solidalmente obbligati al pagamento il c.t.u., quale committente della prestazione, nonché tutte le parti del giudizio, anche quelle risultate vittoriose, in quanto la relativa spesa va considerata necessaria per l'espletamento della consulenza tecnica e la prestazione deve ritenersi svolta nel loro interesse comune, essendo inapplicabili le

norme del capo III del titolo III del libro I del codice di rito civile, in materia di disciplina delle spese processuali, dato che il processo è stato già definito ed il giudicato sulle spese riguarda esclusivamente quelle considerate e liquidate con la sentenza; pertanto, il c.t.u. che abbia pagato la somma dovuta all'ausiliario può agire in rivalsa nei confronti delle parti del giudizio, sia pure limitatamente alle somme dovute in applicazione della tariffa concernente la liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio” (Cass. civ. Sez. I, 07/12/2004, n. 22962).

VACAZIONI - Riferimenti normativi principali delle vacanze sono all'articolo 4, legge 319/1980 e l'articolo 1 del Dm 30/5/2002, n. 182.

Art

4

Onorari commisurati al tempo

1. Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.
2. La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000. (Adesso: 14,68 ed euro 8,15, articolo 1, D.M. 30/5/2002).
3. L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
4. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
5. Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.
6. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

[Non è rimasto in vigore l'art. 3, legge 319/1980 sull'applicazione analogica degli onorari fissi e variabili, che tuttavia è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza]

“Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacanze, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale” (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 30 maggio 2002 per la liquidazione del compenso ad un consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare, previa classificazione dei bilanci sociali e nell'ambito di un'azione di responsabilità proposta ex art. 146 legge fall., il momento in cui la società avrebbe perduto il capitale sociale e i danni arrecati dalle nuove operazioni compiute dopo lo scioglimento: Cass. civ. Sez. I, 25/03/2015, n. 6019)

Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, articolo 1: “Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze”.

In conclusione: può farsi luogo alla liquidazione degli onorari commisurati al tempo solo per le prestazioni non previste nelle tabelle, o a queste analoghe, o allorché, ciononostante, non sia possibile determinare il valore di riferimento (art. 4 legge nr. 319/1980 e art. 1 DMG 30.5.2002). Parole di cassazione citata sopra: **Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico di ufficio**, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio. Essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica (Cass. Sez. II 19 marzo 2007, n. 6414).

Altro orientamento: *“Il compenso al C.T.U. incaricato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo può essere calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché il giudice può ritenere congruo quello indicato dal C.T.U. nella sua richiesta di liquidazione”* (nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell'onorario ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso d.P.R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti su di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile: Cass. Sez. II, 10 aprile 1999, n. 3509).

Secondo una tesi, il criterio della vacanza si applicherebbe anche nel caso in cui il parametro fisso o a percentuale porterebbe ad una liquidazione manifestamente iniqua (Cass. civ., sez. 2, 19-7-1999, n. 7687), mentre secondo un altro orientamento l'importo massimo calcolato a percentuale non potrebbe mai essere superato con la liquidazione degli onorari a tempo (Cass., sez. 1, 21-11-1996, n. 10277), salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 52 d.p.r. 115/2002 (Cass., sez. 2, 17-4-2001, n. 5608).

Aggancio con conciliazione del CTU: **l'attività conciliativa del CTU non è considerata dall'impianto normativo per la sua vetustà, ma trova comunque remunerazione attraverso il criterio delle vacanze.** Non solo: se l'attività conciliativa ha avuto successo e la causa era particolarmente complicata, non vedo perché non si possa applicare l'articolo 52, comma 1, con un aumento fino al doppio. Se poi l'attività conciliativa è andata a buon fine e quindi il c.t.u. non ha redatto la relazione, forse il modo corretto di procedere consiste nel liquidare la vacanza, aumentare ex articolo 52 e poi operare una lieve decurtazione in ragione del mancato

deposito della relazione. O comunque effettuare un aumento contenuto, tenuto conto del fatto che CTU non ha depositato la relazione.

Secondo una tesi, il c.t.u. potrebbe presentare l'istanza di liquidazione dopo aver conciliato soltanto nei casi tipizzati (696-bis, esame contabile); se concilia al di fuori di questi casi, praticamente fa un contratto e quindi il compenso lo concorda con le parti. Tesi non condivisibile.

Quando spetta l'aumento? Giurisprudenza su articolo 52, comma 1

(prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà): *“In tema di compenso agli ausiliari del giudice, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980, costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nella tabella, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico - scientifica, complessità e difficoltà. Pertanto, mentre l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili da un minimo ad un massimo ai sensi dell'art. 2 legge n. 319 del 1980 (secondo cui il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5 citato, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive debba essere «eccezionale», sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima”* (Cass. Sez. II, 31 marzo 2006, n. 7632).

“Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319/1980 costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà” (Cass. Sez. I, 8 ottobre 1997 n. 9761).

L'aumento è frutto di un potere discrezionale del magistrato: *“La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità”* (Cass. civ. Sez. II, 18/09/2009, n. 20235) Occorre anche rammentare che il magistrato può riconoscere l'aumento dell'onorario in modo autonomo e senza che il consulente ne abbia fatto espressa richiesta.

In ogni caso, la valorizzazione a livello economico del compenso del c.t.u. conciliatore trova precisi agganci normativi.

Articolo 4, commi 6 e 7, D.M. 55/2014:

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Articolo 91, comma 1, c.p.c.

Articolo 13, decreto legislativo 28/2010: se il provvedimento che definisce giudizio corrisponde interamente alla proposta del mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, ed anzi la condanna al rimborso delle spese della controparte sostenute con riferimento allo stesso periodo, oltre a una somma corrispondente al contributo unificato; si applica anche alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. In ogni caso, se anche non c'è corrispondenza con il contenuto della proposta, se ci sono gravi ed eccezionali ragioni il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, ma c'è un onere di motivazione "pesante".

Più in generale: "doppia anima" delle spese processuali. Articolo 91 c.p.c. parla di parte soccombente, sembra fare riferimento al fatto oggettivo della soccombenza (Chiovenda), altrimenti il suo diritto finirebbe per essere riconosciuto soltanto parzialmente; ma c'è anche un'altra regola: criterio soggettivo, principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un'applicazione oppure un elemento rivelatore (cfr. Cass., sentenza n. 3438/2016; Cass., sentenza n. 8329/2011; Cass., sentenza n. 13430/2007; Cass., sentenza n. 5539/1986). Il Giudice risale al fatto causativo del giudizio e quindi identifica la parte che, avendo causato determinati costi, è tenuta a sopportarli. Correttivo agli effetti iniqui cui può dar luogo una rigida applicazione del criterio della soccombenza (in dottrina, Bongiorno).

Addirittura secondo una tesi dottrinale le spese di lite servirebbero per risarcire la parte danneggiata dall'ingiustificato o abusivo contegno processuale dell'altra parte.

Con specifico riguardo alle spese di c.t.u.: **mentre parte della giurisprudenza le ripartisce secondo il criterio della soccombenza, altra giurisprudenza fa piuttosto riferimento al principio di causalità.** Innanzitutto si ritiene che il criterio della soccombenza non operi nei rapporti tra le parti e il c.t.u., posto che l'attività dell'ausiliario deve considerarsi diretta al soddisfacimento dell'interesse di tutte le parti. L'obbligo di pagare il compenso quindi ha natura solidale (23586/2008). Vedi giudizio di divisione, in cui è pacifico che *"vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte"* (Cass. 2016/20250; nello stesso senso Cass. 2015/21184; Cass. 2015/9813; Cass. 2015/1185; Cass. 2013/22903).

Tutto questo per dire che: **se il nostro ordinamento premia la parte che vuole conciliare la lite e punisce chi nel corso del processo tiene condotte abusive o comunque resiste in modo ingiustificato, allora per analogia iuris - visto che esiste una forte lacuna nel nostro ordinamento, che non prevede nulla sull'attività del c.t.u. conciliatore - è possibile affermare non solo che l'attività conciliativa del CTU è remunerabile, ma anzi deve essere trattata con particolare favore, valorizzando al massimo gli strumenti giuridici (e in particolare, direi, l'art. 52, comma 1, d.p.r. 115/2002).** E questo anche a

prescindere dal fatto che il CTU depositi la relazione, perché altrimenti egli sarebbe indotto a non conciliare o comunque l'impegno profuso per la conciliazione sarebbe antieconomico.

Caso pratico: possibilità di liquidare vacanze + tabella? Sì, principio secondo cui, in caso di incarico complesso, se le attività sono separate e ciascuna gode di distinta autonomia è possibile liquidare congiuntamente. Probabilmente si può fare anche per attività conciliativa. Possibile aggancio con Cassazione che ha preso in esame un caso in cui era stata remunerata separatamente l'attività di redazione delle planimetrie: *"In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacanze, che ha carattere residuale ed è, quindi, applicabile, ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria, in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività, che, rispetto alla valutazione dell'immobile rappresenta un QUID PLURIS non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente così da non essere inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli immobili per scaglioni"* (Cass. Sez. I, 23 settembre 1994, n. 7837). Con il pronunciamento in parola la Cassazione ha ritenuto ammissibile riconoscere l'applicazione di un separato compenso per la redazione di planimetrie catastali nell'ipotesi di incarico avente ad oggetto la valutazione immobiliare da compensarsi con la tariffa a percentuale ex art. 13.

Tutto ciò premesso, **come fa il c.t.u. conciliatore a riscuotere il compenso?** Valgono i principi generali in materia.

Prima di tutto, rispettare il termine di decadenza: In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. (Cass. civ. Sez. II, 04/03/2015, n. 4373)

Vigendo il principio di solidarietà tra le parti, salvo che il titolo non stabilisca diversamente, l'ausiliario del giudice non dovrà attendere la sentenza definitiva per la riscossione dei propri compensi, ma potrà agire in giudizio immediatamente dopo l'emissione del titolo stesso. Qualora vi sia una pronuncia successiva, che ponga una diversa ripartizione delle spese, tale statuizione influirà solamente i rapporti interni tra le parti. (Trib. Siena, 03/09/2012). Questo per dire che il decreto di liquidazione non è assorbito dalle statuizioni assunte dal giudice in sentenza.

Il decreto, a mente del disposto dell'art 168 DPR. 115/2002, deve essere motivato e costituisce titolo provvisoriamente esecutivo che può essere sospeso in sede di opposizione. Attenzione: l'opposizione deve essere proposta entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 702-*quater* c.p.c. (così Corte Cost., sentenza n. 106/2016).

"Il decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e - finché la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese - ha l'effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può

agire nei confronti dell'altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell'onere delle spese" (Cass. civ. 8 novembre 2013 n. 25179)

"In tema di spese processuali, al consulente d'ufficio non è opponibile la pronuncia delle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale aveva esercitato la sua funzione, perché il principio della soccombenza attiene soltanto ai rapporti tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare, tanto che le parti di quel giudizio sono obbligate in solido nei confronti dell'ausiliare al pagamento del suo compenso" (Trib. Salerno Sez. II, 07/02/2012)

Sulle spese: *"La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico"* (Cass. Sez.VII 18 settembre 2015 n. 18331).

Nell'ipotesi di **utilizzo del mezzo proprio** nell'ambito del circondario si è in presenza, in genere, di spese di modesta rilevanza economica ma, soprattutto, anche di difficile documentazione (stante la molteplicità di spostamenti che usualmente il CTU compie, a partire da quello relativo all'assunzione dell'incarico seguito dagli accessi *in loco* o presso gli uffici pubblici, fino a quello relativo al deposito della relazione). Taluni pertanto ritengono, stante del resto la mancata previsione, nell'attuale normativa, di uno specifico obbligo di documentazione, che le spese *de quibus* possano essere oggetto di forfettizzazione da parte del giudice.

Proprio con riferimento alle spese correnti (spese di telefono, corrispondenza, utilizzo della struttura di studio per attività manuali finalizzate allo svolgimento dell'incarico, quali, ad esempio, la stesura della relazione), ricorre quell'estrema difficoltà di documentazione (tale da rendere inesigibile dall'ausiliario la raccolta delle pezze giustificative) di cui si è detto sopra, per il che appare necessario, e comunque conforme ad un criterio di ragionevolezza, ricorrere alla loro forfettizzazione in una misura percentuale globale (comprensiva cioè delle spese di viaggio di cui innanzi) del compenso liquidato, che sarebbe congruo fissare solo nel massimo (ad esempio: 5%), lasciandone la determinazione di volta in volta, in relazione alle particolarità del caso concreto. Aggancio con un principio cardine in materia di onere della prova: principio di normalità (Chiovenda).

Tale indirizzo interpretativo ha, del resto, il conforto della soluzione adottata dal legislatore (D.M. n. 570/1992) in una materia analoga, e cioè quella relativa alla liquidazione delle spettanze al curatore fallimentare, anch'esso ausiliario del giudice, ove all'art 4 comma 2 si è previsto il diritto del curatore ad un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 5%.

In senso contrario, però, si veda il chiaro disposto dell'art. 56 DPR 115/2002: riguardo alle spese di viaggio, il mezzo auto personale è da considerarsi straordinario, atteso che nella disciplina dei dipendenti statali è necessaria la preventiva autorizzazione. Pertanto l'uso dell'auto da parte del CTU - previamente autorizzato dal

magistrato - troverà ristoro con l'indennità pari ad $\frac{1}{5}$ del prezzo della benzina al litro applicato dalla Compagnia AGIP (oggi ENI).